

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TESSITORI, GARLATO e VENUDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1963

Modificazione dell'articolo unico della legge 16 dicembre 1959, n. 1116, per il trattamento di quiescenza per il personale dell'ex Istituto friulano per orfani di guerra di Rubignacco

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto friulano per orfani di guerra di Rubignacco di Cividale venne fondato nel novembre del 1920, quale Collegio per orfani di guerra del Friuli e fu eretto in Ente morale con regio decreto n. 386 del 3 marzo 1921 con amministrazione autonoma.

Date le sue finalità « assistenza ed educazione degli orfani » tale Istituto continuò la sua attività nell'interesse degli orfani fino al maggio del 1937, data sotto la quale il complesso stesso fu rilevato dall'Opera nazionale di previdenza della M.V.S.N., la quale provvide ad amministrare e gestire l'Istituto con proprio personale militare e civile, trasformandolo in Collegio nazionale per orfani CC.NN.

Con decreto legislativo luogotenenziale n. 16-B del 6 dicembre 1943 e con il decreto-legge n. 165 del 3 agosto 1944 furono sciolte la Milizia volontaria sicurezza nazionale e l'Opera di previdenza della milizia e la gestione dell'Istituto, che assunse la precedente denominazione « Istituto friulano per orfani », in attesa di definitiva assegnazione,

venne affidata, *pro-tempore*, ed in regime commissariale all'Amministrazione provinciale di Udine che ne curò l'amministrazione fino alla assegnazione in proprietà e con vincoli sulla stessa proprietà e sulle finalità all'Ente friulano di assistenza, in base al decreto-legge 10 aprile 1948, n. 421.

Con la legge 16 dicembre 1959, n. 1116, l'Istituto friulano per orfani di Rubignacco di Cividale venne, anche con effetto retroattivo, equiparato, ai fini del trattamento previdenziale ai propri dipendenti, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli oneri relativi furono posti a carico del bilancio dell'Ente friulano di assistenza.

Quest'ultimo Ente provvede all'assistenza, educazione, istruzione e preparazione professionale dell'infanzia e della gioventù del Friuli e trae i suoi mezzi da contributi di ricovero e dalla beneficenza pubblica e privata: pertanto gli oneri derivanti dall'applicazione della precitata legge n. 1116 verrebbero ad incidere notevolmente sulle già scarse possibilità finanziarie dell'Ente e danneggerebbero seriamente la continuità e la funzionalità dell'Istituzione.

D'altra parte, gli oneri previdenziali che si riferiscono a servizi prestati antecedentemente al 13 maggio 1948 (data dell'assegnazione in proprietà dell'Istituto di Rubignacco all'Ente friulano di assistenza) sono collegati all'Istituzione appartenente alle ex organizzazioni fasciste e pertanto debbono essere assunti dallo Stato a termini del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165.

Ed è al fine di alleggerire l'Ente friulano

di assistenza degli oneri previdenziali precedenti alla data suindicata che tende il presente disegno di legge, modificando parzialmente quanto disposto nell'articolo unico della legge n. 1116.

Gli oneri a carico dello Stato, che per esso sono di minimo rilievo, potranno far carico al fondo risultante dalle operazioni di liquidazione dell'Opera di previdenza della milizia.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le disposizioni riguardanti la retroattività dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni degli Enti locali, prevista dalla legge 16 dicembre 1959, n. 1116, per il personale dell'ex Istituto friulano per orfani di guerra di Rubignacco, si applicano soltanto in relazione ai servizi prestati successivamente alla data di assegnazione in proprietà dell'Istituto medesimo all'Ente friulano di assistenza di Udine.

Per la regolarizzazione delle iscrizioni alla Cassa e per la valutazione dei servizi precedenti alla data suddetta, secondo gli ordinamenti degli Istituti di previdenza, i relativi oneri sono a carico dello Stato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165.